

Bruxelles, 29 novembre 2024
(OR. en)

16123/24

Fascicolo interistituzionale:
2023/0437(COD)

TRANS 509
CODEC 2205

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	15760/24 + COR1
n. doc. Comm.:	16284/23 + ADD1
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 261/2004, (CE) n. 1107/2006, (UE) n. 1177/2010, (UE) n. 181/2011 e (UE) 2021/782 per quanto riguarda l'applicazione dei diritti dei passeggeri nell'Unione – Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 29 novembre 2023 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 261/2004, (CE) n. 1107/2006, (UE) n. 1177/20, (UE) n. 181/2011 e (UE) 2021/782 per quanto riguarda l'applicazione dei diritti dei passeggeri nell'Unione. La proposta è stata presentata, insieme alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel contesto di viaggi multimodali, nell'ambito di un pacchetto volto a colmare le lacune dell'attuale quadro normativo in materia di diritti dei passeggeri.

2. La proposta relativa all'applicazione mira ad affrontare le carenze nell'attuazione e nell'applicazione dei diritti dei passeggeri:
- garantendo un'applicazione efficace ed efficiente in tutti gli Stati membri e in tutti i modi di trasporto, attraverso strumenti più efficaci per il monitoraggio del rispetto dei diritti dei passeggeri da parte degli operatori;
 - garantendo un trattamento più efficace dei reclami per i passeggeri indipendentemente dal modo di trasporto;
 - disciplinando, nel caso dei biglietti aerei prenotati tramite un intermediario, il diritto al rimborso dell'intero costo di un biglietto quando il volo non viene effettuato come previsto.

La proposta, che non stabilisce nuovi diritti dei passeggeri in quanto tali, mira a raggiungere un equilibrio tra la protezione dei passeggeri e gli obblighi dei vettori e dei gestori dell'infrastruttura.

3. Il progetto di regolamento si basa sull'articolo 91, paragrafo 1, e sull'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

II. LAVORI NELLE ALTRE ISTITUZIONI

4. In seno al Parlamento europeo, la responsabilità principale è attribuita alla commissione per i trasporti e il turismo (TRAN). Matteo Ricci (S&D, IT) è stato nominato relatore. La proposta è in attesa della decisione della commissione.
5. Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere il 30 marzo 2024¹. Il Comitato europeo delle regioni ha deciso di non formulare un parere sulla proposta.

¹ GU C, C/2024/3382, 31.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/3382/oj>.

III. LAVORI NELL'AMBITO DEL CONSIGLIO E DEI SUOI ORGANI PREPARATORI

6. Entrambe le proposte, quella relativa all'applicazione e quella relativa ai viaggi multimodali, sono state presentate al gruppo "Trasporti intermodali e reti" il 12 gennaio 2024.
Il 19 aprile 2024, durante la presidenza belga, si è tenuto un esame preliminare, articolo per articolo, della proposta relativa all'applicazione. Il testo legislativo è stato quindi discusso tra il 19 luglio e il 12 novembre 2024 durante la presidenza ungherese.
7. Le delegazioni hanno accolto con favore la proposta, come anche l'intenzione della Commissione di migliorare l'applicazione dei diritti dei passeggeri nei diversi modi di trasporto. Hanno inoltre voluto mantenere un basso onere amministrativo aggiuntivo sia per gli organismi nazionali responsabili dell'applicazione che per gli operatori, in particolare le piccole e medie imprese.
8. È stata inoltre sollevata la questione in sospenso della proposta della Commissione del 2013 che modifica il regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo², su cui il Consiglio terrà un dibattito orientativo il 5 dicembre 2024; alcune delegazioni ritengono che determinate modifiche suggerite per il regolamento (CE) n. 261/2004 nella proposta relativa all'applicazione sarebbero più adatte alle discussioni sulla proposta del 2013.
9. Varie modifiche alla proposta della Commissione sono state avanzate, da un lato, al fine di chiarire le disposizioni e, dall'altro, al fine di ridurre gli oneri amministrativi. La presidenza ha inoltre cercato di mantenere la coerenza tra la proposta in questione e la proposta sui diritti dei passeggeri nel contesto di viaggi multimodali.

² Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli (COM(2013) 130 final - 2013/0072 (COD)).

10. In tutto il testo, le principali modifiche alla proposta originaria della Commissione possono essere sintetizzate come segue:
- a) Una definizione di "**recognised assistance dog**" ("cane da assistenza riconosciuto" o "cane riconosciuto da assistenza") è stata aggiunta a tutti i regolamenti settoriali al fine di chiarire il concetto di cani da assistenza che finora non era definito nella legislazione dell'Unione. Tale chiarimento dovrebbe aumentare la certezza del diritto per i passeggeri, in particolare quelli più vulnerabili, ossia le persone con disabilità e a mobilità ridotta.
 - b) Nel caso di un **modulo comune per le richieste di rimborso e di compensazione/risarcimento**, il compromesso propone di chiarire e semplificare la procedura per la presentazione di tali richieste. Il regime linguistico per la presentazione dei moduli è stato semplificato al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei vettori e degli intermediari, da un lato, e di agevolare la procedura per i passeggeri, dall'altro.
 - c) Per quanto riguarda le **norme di qualità del servizio**, varie delegazioni vorrebbero innanzitutto valutare l'attuazione dei requisiti esistenti di cui al regolamento (UE) 2021/782 prima di estenderli ad altri settori.
 - d) Le delegazioni hanno convenuto sull'importanza di garantire l'applicazione efficace dei diritti dei passeggeri nell'Unione. Al fine di evitare oneri amministrativi eccessivi per gli organismi nazionali di applicazione e di preservare l'indipendenza di questi ultimi, sono state soppresse le disposizioni relative all'**approccio basato sul rischio per il monitoraggio della conformità** e alla **cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione**.
11. Più specificamente, nel caso dei diritti dei passeggeri del trasporto aereo, sono state introdotte le seguenti modifiche:
- a) Il **trattamento dei dati personali** è stato chiarito al fine di soddisfare i requisiti giuridici.

- b) Il **rimborso dell'intero costo del biglietto** prenotato tramite un intermediario è stato chiarito per rispecchiare meglio la giurisprudenza, in particolare per quanto riguarda i diritti di intermediazione.
- c) Al fine di facilitare il monitoraggio da parte degli organismi nazionali di applicazione del rispetto, da parte degli intermediari, degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 261/2004, gli **intermediari di paesi terzi** avranno l'obbligo di designare un rappresentante legale. Disposizioni analoghe sono state precedentemente incluse nel regolamento sui servizi digitali³; il concetto è utilizzato anche nel contesto del regolamento (UE) 2019/1020⁴.
- d) Infine sono stati introdotti due adeguamenti tecnici per quanto riguarda la **procedura di comitato**: nel regolamento (CE) n. 261/2004 è stato aggiunto un nuovo articolo, in quanto non incluso nella proposta originaria della Commissione⁵, mentre nel regolamento (CE) n. 1107/2006 è stato soppresso l'articolo pertinente, dato che tale regolamento non prevede atti di esecuzione.
12. Nell'ultima riunione del gruppo, le delegazioni hanno accolto con favore i progressi compiuti e un'ampia maggioranza ha ritenuto possibile la preparazione di un orientamento generale a dicembre.
13. A seguito di ulteriori modifiche apportate al compromesso dopo la suddetta riunione, il Comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato il testo il 27 novembre 2024 in preparazione del Consiglio. Nel complesso, il testo ha ricevuto il sostegno di un'ampia maggioranza di delegazioni.

³ Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj>).

⁴ Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj>).

⁵ L'articolo sulla procedura di comitato è incluso nella proposta della Commissione di cui al punto 7 della presente nota.

IV. CONCLUSIONI

14. Alla luce di quanto precede, si invita il Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" a concordare, in occasione della sessione del 5 dicembre 2024, un orientamento generale sul testo di compromesso allegato alla presente nota.
-

2023/0437 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (CE) n. 261/2004, (CE) n. 1107/2006, (UE) n. 1177/2010, (UE) n. 181/2011 e (UE) 2021/782 per quanto riguarda l'applicazione dei diritti dei passeggeri nell'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, e l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁶,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

⁶ GU C, C/2024/3382, 31.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/3382/oj>.

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno apportare una serie di modifiche ai regolamenti (CE) n. 261/2004⁷, (CE) n. 1107/2006⁸, (UE) n. 1177/2010⁹, (UE) n. 181/2011¹⁰ e (UE) 2021/782¹¹ del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di garantire una protezione efficace dei diritti dei passeggeri nell'Unione quando viaggiano in aereo, in treno, via mare e per vie navigabili interne e in autobus, tenendo conto dell'adozione del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio¹²⁺.
- (2) L'efficacia dei diritti dei passeggeri dovrebbe incoraggiare un aumento dei viaggi con trasporti pubblici, obiettivo stabilito dalla "Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro", adottata dalla Commissione nella comunicazione del 9 dicembre 2020.

⁷ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/261/oj>).

⁸ Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1107/oj>).

⁹ Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1177/oj>).

¹⁰ Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.1.2011, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/181/oj>).

¹¹ Regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/782/oj>).

¹² Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo ai diritti dei passeggeri nel contesto di viaggi multimodali (GU L, ..., ELI: ...).

⁺ GU: inserire il numero di serie del regolamento di cui al documento 2023/0436 (COD) e il numero, la data e il riferimento GU nella corrispondente nota a piè di pagina.

- (3) In seguito alle sue valutazioni globali dei regolamenti (CE) n. 1107/2006, (UE) n. 1177/2010 e (UE) n. 181/2011, effettuate tra il 2019 e il 2020, la Commissione ha concluso che l'efficacia della legislazione dell'Unione in materia di diritti dei passeggeri è compromessa dalla mancanza di consapevolezza, da parte dei passeggeri, dei loro diritti e delle disposizioni vigenti sul relativo esercizio. Nel contesto di tali valutazioni la Commissione ha altresì concluso che i passeggeri, comprese le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, non beneficiano pienamente dei loro diritti a causa di carenze nella relativa applicazione da parte di vettori, gestori aeroportuali, gestori delle stazioni, operatori dei terminali portuali, enti di gestione delle stazioni di autobus e intermediari, da un lato, e carenze nella loro applicazione da parte delle autorità nazionali di applicazione, dall'altro.
- (4) Sono necessarie la semplificazione, la coerenza e l'armonizzazione delle regole di cui ai regolamenti (CE) n. 261/2004, (CE) n. 1107/2006, (UE) n. 1177/2010 e (UE) n. 181/2011, in particolare per quanto concerne le regole relative alle informazioni da fornire ai passeggeri in merito ai loro diritti prima e durante il viaggio, all'applicazione dei diritti dei passeggeri e al trattamento dei reclami per i passeggeri. Le regole esistenti in tali regolamenti dovrebbero essere modificate per integrare, nei settori del trasporto aereo, del trasporto con autobus e del trasporto via mare e per vie navigabili interne, le regole di cui al regolamento (UE) 2021/782 che disciplinano nel settore ferroviario la procedura di richiesta di rimborso o indennizzo, l'obbligo per i vettori di condividere le informazioni con gli organismi nazionali di applicazione e l'obbligo per gli organismi nazionali di applicazione di informare i passeggeri in merito alla risoluzione alternativa delle controversie.

- (5) Attualmente, per quanto concerne i biglietti aerei prenotati tramite un intermediario, la procedura di rimborso non è chiara e dovrebbe pertanto essere chiarita. Gli intermediari sono coinvolti nella procedura di rimborso in due modi diversi: o hanno trasmesso gli estremi di pagamento del passeggero (carta di credito) direttamente al vettore (intermediario "di passaggio") e il vettore aereo inverte il flusso di pagamento originario affinché il rimborso giunga direttamente sul conto del passeggero; oppure l'intermediario ha pagato il vettore aereo a partire dal proprio conto (intermediario "rivenditore ufficiale") e, quando il vettore aereo inverte il flusso di pagamento, il pagamento di rimborso giunge sul conto dell'intermediario. L'intermediario trasferisce quindi al passeggero il pagamento finale di rimborso. Spesso i passeggeri non sanno quale sia la procedura di rimborso scelta dall'intermediario. L'intermediario dovrebbe informare il passeggero in merito alla procedura di rimborso al momento della prenotazione. A tale scopo, il vettore aereo dovrebbe dichiarare pubblicamente se collabora con gli intermediari per il trattamento dei rimborsi e, in caso affermativo, con quali intermediari procede in tal senso; dovrebbe essere considerato come adempimento di tale obbligo anche un elenco negativo di intermediari con i quali il vettore aereo decide di non cooperare.
- (6) Il trattamento del pagamento di rimborso tramite l'intermediario che ha effettuato il pagamento al vettore aereo a partire da un proprio conto (intermediario "rivenditore ufficiale") è una pratica diffusa del settore aereo. Tale possibilità dovrebbe pertanto essere prevista per il vettore aereo.
- (7) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 261/2004, se il passeggero ha diritto al rimborso, tale rimborso deve essere effettuato entro sette giorni. Se il vettore aereo tratta i rimborsi tramite l'intermediario "rivenditore ufficiale", il termine di pagamento a favore del passeggero dovrebbe essere prorogato fino a un massimo di 14 giorni per tenere conto delle due fasi della procedura di rimborso, dato che il vettore aereo deve rimborsare l'intermediario e l'intermediario dovrebbe, a sua volta, rimborsare il passeggero. Se il passeggero non viene rimborsato al più tardi entro 14 giorni, dovrebbe tuttavia avere il diritto di ricevere il rimborso direttamente dal vettore aereo operativo.

- (8) L'applicazione del regolamento (CE) n. 261/2004 alla prenotazione di biglietti tramite intermediari comporterebbe il trattamento di dati personali, comprese le informazioni di contatto dei passeggeri, in particolare allo scopo di fornire informazioni ai passeggeri, rispondere alle richieste di assistenza, rimborso, riprotezione e compensazione pecuniaria e trattare i reclami dei passeggeri. Il trattamento dei dati personali a norma di detto regolamento dovrebbe essere effettuato nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³, per le finalità e la durata stabilite in tale regolamento. I vettori aerei e gli intermediari dovrebbero essere autorizzati a conservare le informazioni di contatto dei passeggeri raccolte per adempiere i loro obblighi relativi alle informazioni di viaggio dei passeggeri per non più di 72 ore dopo il completamento del contratto di trasporto. In caso di perturbazioni o cancellazione del viaggio, che potrebbero successivamente dar luogo in particolare a richieste di rimborso o compensazione pecuniaria e a reclami, potrebbe rendersi necessario un periodo di conservazione più lungo per consentire ai vettori aerei e agli intermediari di adempiere i loro obblighi a norma del regolamento (CE) n. 261/2004 per quanto riguarda l'assistenza, il rimborso, la riprotezione e la compensazione pecuniaria, nonché il trattamento dei reclami. Il trattamento dei dati personali dei passeggeri, compresa la conservazione di tali dati da parte dei vettori aerei e degli intermediari per finalità diverse dalla finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti a norma di tale regolamento, dovrebbe essere effettuato conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679.

¹³ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

I vettori aerei e gli intermediari potrebbero utilizzare i dati personali dei passeggeri o conservare tali dati per un periodo più lungo rispetto al periodo di conservazione previsto dal presente regolamento e per finalità diverse in caso tale trattamento sia basato sul diritto di un altro Stato membro o dell'Unione, conformemente al regolamento (UE) 2016/679. Queste possono comprendere il trattamento ai fini della risoluzione di controversie, inclusi i procedimenti giudiziari, in relazione all'attuazione di tale regolamento. Inoltre, il regolamento (CE) n. 261/2004 non pregiudica il trattamento dei dati personali basato sul diritto dell'Unione o degli Stati membri laddove costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare gli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679. In particolare, non pregiudica il trattamento dei dati personali a norma della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴ e del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵, o a norma del diritto nazionale conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 o del diritto dell'Unione applicabile in materia di sicurezza e security nell'aviazione. È opportuno altresì rilevare che gli obblighi di fornire informazioni ai passeggeri in merito ai loro diritti lasciano impregiudicato l'obbligo del titolare del trattamento di fornire informazioni all'interessato a norma degli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679.

(9) [...]

¹⁴ Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132 ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/681/oj>).

¹⁵ Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (GU L 344 del 27.12.2004, pag. 15, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2111/oj>).

- (10) [...]
- (11) Le informazioni fornite ai passeggeri in merito ai loro diritti prima e durante il viaggio dovrebbero determinare una maggiore consapevolezza. Tali informazioni dovrebbero essere concise e rese facilmente, visibilmente e direttamente disponibili. Dovrebbero essere fornite in modo chiaro e comprensibile e, per quanto possibile, per via elettronica.
- (12) Gli organismi nazionali di applicazione dovrebbero cooperare tra loro al fine di garantire un'interpretazione e un'applicazione armonizzate dei regolamenti in questione. Un flusso regolare di informazioni dai vettori, dai gestori dei terminali e dagli intermediari agli organismi nazionali di applicazione in merito a tutti gli aspetti relativi all'applicazione dei regolamenti in questione dovrebbe consentire a tali organismi di svolgere meglio le loro attività di monitoraggio. La fornitura di documenti e informazioni da parte degli operatori agli organismi nazionali di applicazione non pregiudica il diritto di rimanere in silenzio e, laddove applicabile, il diritto di non autoincriminarsi. Gli organismi nazionali di applicazione dovrebbero adoperarsi, se del caso, per non chiedere agli operatori di fornire più volte gli stessi documenti e le medesime informazioni.
- (13) [...]
- (14) [...]
- (15) Le procedure di rimborso e di compensazione pecuniaria dovrebbero essere non discriminatorie e facilmente accessibili. Affinché risulti più semplice per i passeggeri presentare richiesta di rimborso o di compensazione pecuniaria a norma dei regolamenti in questione, è opportuno predisporre adeguati moduli di richiesta che siano validi in tutta l'Unione. I passeggeri dovrebbero avere la possibilità di presentare le loro richieste avvalendosi di tali moduli. Sebbene la presentazione delle richieste di rimborso e di compensazione pecuniaria per via elettronica sia diventata una pratica diffusa, un passeggero dovrebbe avere sufficienti opportunità di presentare una richiesta tramite altri mezzi e di far trattare le proprie questioni in modo efficiente attraverso canali diversi da quello elettronico, ad esempio per telefono o per posta.

- (16) I passeggeri che intendono ottenere una riparazione individuale dovrebbero essere informati delle possibilità di presentare un reclamo a organismi per la risoluzione alternativa delle controversie riguardanti presunte violazioni dei regolamenti in questione. Gli organismi nazionali di applicazione sono nella posizione migliore per procedere in tal senso.
- (17) In determinate circostanze, le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta devono essere accompagnate da un'altra persona in grado di fornire l'assistenza necessaria per rispettare gli obblighi applicabili in materia di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, dell'Unione o nazionale o dalle autorità competenti. Sebbene, a causa della specificità del trasporto aereo, in particolare dell'applicazione di tasse e diritti aeroportuali, il pieno allineamento ai diritti esistenti nei modi di trasporto ferroviario, con autobus e per vie navigabili in cui l'accompagnatore viaggia gratuitamente risulti difficile, quando l'obbligo è imposto da un vettore aereo, il costo del viaggio di tale accompagnatore dovrebbe essere ridotto al minimo nel trasporto aereo. Se un vettore aereo, il suo agente o un operatore turistico esige che una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta sia accompagnata, il vettore aereo dovrebbe sostenere il costo almeno della tariffa aerea dell'accompagnatore. Il vettore aereo dovrebbe avere la possibilità di chiedere all'accompagnatore di sostenere il costo dei diritti aeroportuali e altri diritti obbligatori direttamente connessi al viaggio di tale persona che non sono applicati dal vettore aereo. Se le informazioni alle persone con disabilità e a mobilità ridotta sono fornite in formati accessibili, esse dovrebbero inoltre essere fornite conformemente alla legislazione applicabile, compresi i requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶.

¹⁶ Direttiva (UE) 2019/882 del parlamento europeo e del consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj>).

- (18) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente l'applicazione efficace dei diritti dei passeggeri nel contesto del trasporto aereo, ferroviario, con autobus e per vie navigabili, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono piuttosto, a motivo della necessità di disporre delle medesime regole all'interno del mercato unico, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (19) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷. La procedura d'esame dovrebbe essere utilizzata per l'adozione dei moduli comuni per le richieste di rimborso e di indennizzo.
- (20) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 21, 26, 38 e 47 concernenti rispettivamente il divieto di qualsiasi forma di discriminazione, l'inserimento delle persone con disabilità, un livello elevato di protezione dei consumatori e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

¹⁷ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj>).

(21) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸ e ha formulato un parere il 24 gennaio 2024,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹⁸ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1245/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 261/2004

Il regolamento (CE) n. 261/2004 è così modificato:

1) all'articolo 2 sono aggiunte le seguenti definizioni:

"c bis) "gestore aeroportuale": un ente quale definito all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1107/2006;

f bis) "costo totale del biglietto": il prezzo finale da pagare al termine della procedura di prenotazione, che comprende la tariffa aerea passeggeri nonché tutte le tasse, i diritti, le imposte e i supplementi versati per tutti i servizi obbligatori e facoltativi inclusi nel biglietto, esclusi i diritti di intermediazione, indipendentemente dal fatto che tali extra e tali diritti siano stati versati insieme alle tariffe per il servizio di trasporto o separatamente in una fase successiva;

f ter) "diritto di intermediazione": qualsiasi differenza tra l'importo versato dal passeggero e l'importo ricevuto dal vettore aereo per lo stesso servizio e che è riscosso dall'intermediario;

z) "intermediario": una persona fisica o giuridica, diversa dal vettore, che, nel quadro della sua attività commerciale o professionale, agisce per conto di un vettore o di un passeggero nella conclusione di un contratto di trasporto;

z bis) "cane da assistenza riconosciuto": un cane specificamente addestrato per aumentare l'indipendenza e l'autodeterminazione delle persone con disabilità, ufficialmente riconosciuto in conformità delle norme nazionali applicabili, se tali norme esistono.";

2) è inserito il seguente articolo 8 bis:

"Articolo 8 bis

Rimborso in caso di prenotazione del biglietto tramite un intermediario

"1. Se il passeggero ha prenotato un biglietto tramite un intermediario, il vettore aereo operativo può effettuare il rimborso di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), tramite tale intermediario. In tal caso, l'intermediario rimborsa il passeggero conformemente ai paragrafi 3 e 5 del presente articolo.

I vettori aerei dichiarano pubblicamente, in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile, se accettano di trattare i rimborsi tramite intermediari e con quali intermediari accettano di farlo.

Nel caso in cui l'intermediario non sia coinvolto nella procedura di rimborso, al rimborso si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).

"2. L'intermediario informa il passeggero in merito alla procedura di rimborso di cui al presente articolo in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile al momento della prenotazione e al momento della conferma della prenotazione.

"3. Il rimborso tramite l'intermediario è gratuito per i passeggeri. Il rimborso non è soggetto a detrazioni per i costi di transazione finanziaria connessi al rimborso quali tasse, spese telefoniche o valori bollati.

"4. [...]

"5. In caso di rimborso tramite intermediari che hanno pagato il vettore aereo per i biglietti a partire dai propri conti si applicano le regole seguenti:

a) il vettore aereo rimborsa all'intermediario l'importo che aveva ricevuto da quest'ultimo per il biglietto entro sette giorni dalla data in cui il vettore aereo ha ricevuto notifica della scelta da parte del passeggero di un rimborso a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), primo trattino.

L'intermediario rimborsa al passeggero il costo totale del biglietto e i diritti di intermediazione rimborsabili a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, tramite il metodo di pagamento originario utilizzato dal passeggero o per suo conto al momento della prenotazione del servizio di trasporto, al più tardi entro altri sette giorni, e ne informa il passeggero e il vettore aereo. Se tale metodo di pagamento non è più disponibile, l'intermediario contatta il passeggero per ottenere gli estremi per il pagamento.

- b) se il passeggero non riceve il rimborso entro 14 giorni dalla data della scelta del rimborso a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, il vettore aereo contatta il passeggero al più tardi il giorno successivo alla scadenza del termine di 14 giorni al fine di ricevere gli estremi per il pagamento del rimborso. Una volta ricevuti tali estremi per il pagamento, il vettore aereo rimborsa al passeggero il costo totale del biglietto e i diritti di intermediazione rimborsabili a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, a meno che tali diritti non siano stati addebitati all'insaputa del vettore aereo. Il vettore aereo operativo rimborsa il passeggero entro 14 giorni e ne informa il passeggero e l'intermediario.

"6. Il presente articolo non si applica ai biglietti prenotati come parte di un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

* Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2302/oj>).";

2 bis) all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I vettori aerei operativi danno la precedenza alle persone con mobilità ridotta e ai loro eventuali accompagnatori o cani da assistenza riconosciuti, nonché ai bambini non accompagnati.";

2 ter) l'articolo 14 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

"Obblighi di informare i passeggeri";

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"4. Le informazioni per i passeggeri e la corrispondenza con questi a norma del presente regolamento sono fornite per via elettronica, ove tecnicamente possibile. Qualora le informazioni siano fornite mediante tali mezzi, i vettori aerei e gli intermediari provvedono affinché tutta la corrispondenza scritta, comprese la data e l'ora di tale corrispondenza, possa essere conservata per ulteriori riferimenti. L'onere della prova, per quanto riguarda se e quando abbiano fornito le informazioni necessarie ai passeggeri, incombe ai vettori aerei e agli intermediari. Tutti i mezzi di comunicazione consentono al passeggero di contattare rapidamente i vettori aerei e gli intermediari e di comunicare in modo efficace.

"5. Quando offrono biglietti, gli intermediari informano i passeggeri dei diritti di intermediazione applicati e dell'importo di tali diritti rimborsabile a norma degli articoli 8 e 8 bis.

"6. I paragrafi 4 e 5 del presente articolo non si applicano ai biglietti prenotati come parte di un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302.";

3) è inserito il seguente articolo 14 bis:

"Articolo 14 bis

Trasmissione di informazioni da parte dell'intermediario

1. [...]
2. Se il passeggero non acquista un biglietto direttamente da un vettore aereo, ma tramite un intermediario, quest'ultimo fornisce le informazioni di contatto del passeggero e i dettagli della prenotazione al vettore aereo. Il vettore aereo può utilizzare tali informazioni di contatto soltanto nella misura necessaria per adempiere gli obblighi di fornire informazioni, assistenza, rimborso, riprotezione e compensazione pecuniaria e nella misura necessaria al trattamento dei reclami.

3. Ai fini dell'adempimento dei loro obblighi relativi al diritto del passeggero all'informazione, il vettore aereo e l'intermediario possono conservare tali dati per non più di 72 ore dopo il completamento del contratto di trasporto.

Ai fini dell'adempimento dei loro obblighi di fornire assistenza, riprotezione, rimborso, compensazione pecuniaria e di trattamento dei reclami, il vettore aereo e l'intermediario possono conservare i dati personali dei passeggeri per più di 72 ore dopo il completamento del contratto di trasporto nella misura strettamente necessaria per adempiere tali obblighi nell'ambito delle procedure stabilite dal rispettivo diritto degli Stati membri o dell'Unione.

4. Qualora acquisti un biglietto per conto di un passeggero, l'intermediario informa il vettore aereo, al momento della prenotazione, del fatto che ha prenotato il biglietto in veste di intermediario. Fornisce inoltre al vettore aereo le proprie informazioni di contatto postale ed elettronico.

5. [...]

6. Il presente articolo non si applica ai biglietti prenotati come parte di un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302.";

4) [...]

5) sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 16 bis bis

Presentazione di richieste di rimborso e di compensazione pecuniaria

"0. I vettori aerei e gli intermediari informano chiaramente i passeggeri in merito alla procedura di richiesta di compensazione pecuniaria o di rimborso a norma, rispettivamente, dell'articolo 7 e degli articoli 8, 8 bis, 9 e 10 del presente regolamento.

0 bis. I passeggeri hanno il diritto di presentare le loro richieste di compensazione pecuniaria o di rimborso utilizzando il modulo comune di cui al paragrafo 1, il modulo fornito dal vettore aereo a norma del paragrafo 3 o con altri mezzi. I vettori aerei e gli intermediari non respingono una richiesta per il motivo che il passeggero non ha utilizzato il modulo comune di cui al paragrafo 1 o il modulo fornito dal vettore o dall'intermediario a norma del paragrafo 3, o ha inviato il modulo con mezzi diversi dai mezzi elettronici di cui al paragrafo 3.

I passeggeri hanno il diritto di presentare la loro richiesta almeno nella lingua della prenotazione.

Se una richiesta non è sufficientemente precisa, il vettore aereo o l'intermediario chiede al passeggero di chiarirla e completarla.

1. La Commissione adotta un atto di esecuzione che istituisce un modulo comune per le richieste di compensazione pecuniaria e di rimborso a norma, rispettivamente, dell'articolo 7 e degli articoli 8, 8 bis, 9 e 10. Tale modulo comune è istituito in un formato accessibile alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16 ter quinquies, paragrafo 2. La Commissione mette a disposizione il modulo comune in tutte le lingue ufficiali dell'Unione sul proprio sito web.
2. [...]
3. Ove possibile, e senza indebito ritardo, i vettori aerei e gli intermediari predispongono e trasmettono ai passeggeri un modulo per le richieste di compensazione pecuniaria e di rimborso a norma, rispettivamente, dell'articolo 7 e degli articoli 8, 8 bis, 9 e 10, o forniscono un link che consenta un accesso diretto a tale modulo o al modulo comune di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

I vettori aerei e gli intermediari forniscono informazioni dettagliate sul loro sito web, ad esempio un indirizzo di posta elettronica al quale possono essere inviate per via elettronica le richieste di compensazione pecuniaria o di rimborso. Tale prescrizione non si applica qualora siano disponibili altri mezzi elettronici di comunicazione che consentono ai passeggeri di chiedere la compensazione pecuniaria o il rimborso, quali il modulo di cui al primo comma del presente paragrafo, disponibili su un sito web o applicazioni mobili, a condizione che tali mezzi offrano, in un formato accessibile, la scelta e le informazioni di cui al modulo comune a norma del paragrafo 1 e siano disponibili almeno nella lingua della prenotazione.

4. [...]

Rappresentanti legali degli intermediari di paesi terzi

1. Gli intermediari che non sono stabiliti nell'Unione ma che offrono servizi nell'Unione possono designare per iscritto una persona fisica o giuridica che funga da loro rappresentante legale in uno degli Stati membri in cui offrono i propri servizi. Per gli intermediari contemplati dal regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio*, il rappresentante legale designato a norma di detto regolamento può agire anche come rappresentante legale a norma del presente regolamento.
2. Tali intermediari incaricano i loro rappresentanti legali di fungere da punti di riferimento, in aggiunta o in sostituzione di tali intermediari, per gli organismi designati a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, riguardo a tutte le questioni necessarie per il ricevimento, il rispetto e l'esecuzione delle decisioni emesse in relazione al presente regolamento. Gli intermediari conferiscono al loro rappresentante legale i poteri necessari e le risorse sufficienti per garantire la loro cooperazione efficace e tempestiva con tali organismi e per conformarsi a tali decisioni.
3. Il rappresentante legale designato può essere ritenuto responsabile del mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento, fatte salve le responsabilità e le azioni legali che potrebbero essere avviate nei confronti dell'intermediario.
4. Gli intermediari notificano il nome, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico del loro rappresentante legale agli organismi designati a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, nello Stato membro in cui tale rappresentante legale risiede o è stabilito. Gli intermediari provvedono affinché tali informazioni siano disponibili al pubblico, facilmente accessibili, esatte e mantenute aggiornate.
5. La designazione di un rappresentante legale all'interno dell'Unione a norma del paragrafo 1 non costituisce uno stabilimento nell'Unione.

6) [...]

Articolo 16 ter ter

Condivisione di informazioni con gli organismi nazionali di applicazione

Gli organismi nazionali di applicazione possono chiedere a vettori aerei, intermediari e gestori aeroportuali di fornire documenti e informazioni pertinenti ai fini dello svolgimento delle loro funzioni. Tali documenti e informazioni sono forniti entro un mese dal ricevimento della richiesta, salvo indicazione contraria.

Articolo 16 ter quater

Informazioni sulla risoluzione alternativa delle controversie da parte degli organismi nazionali di applicazione

Ove necessario, l'organismo nazionale di applicazione presso il quale il passeggero presenta un reclamo a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, oppure qualsiasi altro organismo designato a tal fine da uno Stato membro conformemente a tale disposizione, informa il reclamante in merito al suo diritto di rivolgersi agli organismi per la risoluzione alternativa delle controversie al fine di ottenere una riparazione individuale.

Tale obbligo può essere soddisfatto rinviando il passeggero allo strumento interattivo [elenco degli organismi ADR notificati] gestito dalla Commissione a norma dell'articolo [20] della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio** o, a seconda dei casi, ai punti di contatto ADR designati notificati alla Commissione a norma dell'articolo [24] di tale direttiva.

Articolo 16 ter quinquies

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo [26, paragrafo 1, del regolamento relativo ai diritti dei passeggeri nel contesto di viaggi multimodali]. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio***.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

-
- * Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj>).
- ** Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/11/oj>).
- *** Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj>).";

Articolo 2
Modifiche del regolamento (CE) n. 1107/2006

Il regolamento (CE) n. 1107/2006 è così modificato:

0) all'articolo 2, è aggiunta la seguente definizione:

"m) "cane da assistenza riconosciuto": un cane specificamente addestrato per aumentare l'indipendenza e l'autodeterminazione delle persone con disabilità, ufficialmente riconosciuto in conformità delle norme nazionali applicabili, se tali norme esistono.";

1) all'articolo 4, paragrafo 2, sono aggiunti i commi seguenti:

"Tale persona di accompagnamento è esentata dal pagamento della tariffa aerea e, ove possibile, è seduta gratuitamente accanto alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta. Il vettore aereo informa chiaramente la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta dei costi rimanenti e dell'importo che la persona di accompagnamento deve pagare.

Il vettore aereo, i suoi agenti o l'operatore turistico consentono alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta di modificare il nome della persona di accompagnamento richiesta gratuitamente e fino a 48 ore prima dell'orario di partenza previsto.";

2) [...]

3) sono inseriti i seguenti articoli 14 ter e 14 quater:

Articolo 14 ter

Condivisione di informazioni con gli organismi nazionali di applicazione

Gli organismi nazionali di applicazione possono chiedere a vettori aerei e gestori aeroportuali di fornire documenti e informazioni pertinenti ai fini dello svolgimento delle loro funzioni. Tali documenti e informazioni sono forniti entro un mese dal ricevimento della richiesta, salvo indicazione contraria.

Articolo 14 quater

Informazioni sulla risoluzione alternativa delle controversie da parte degli organismi nazionali di applicazione

Ove necessario, l'organismo nazionale di applicazione presso il quale il passeggero presenta un reclamo a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, oppure qualsiasi altro organismo designato a tal fine da uno Stato membro conformemente a tale disposizione, informa il reclamante in merito al suo diritto di rivolgersi agli organismi per la risoluzione alternativa delle controversie al fine di ottenere una riparazione individuale.

Tale obbligo può essere soddisfatto rinviando il passeggero allo strumento interattivo [elenco degli organismi ADR notificati] gestito dalla Commissione a norma dell'articolo [20] della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio* o, se del caso, ai punti di contatto ADR designati notificati alla Commissione a norma dell'articolo [24] di tale direttiva.

* Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/11/oj>).";

Articolo 3

Modifiche del regolamento (UE) n. 1177/2010

Il regolamento (UE) n. 1177/2010 è così modificato:

0) all'articolo 3, è aggiunta la seguente definizione:

"v) "cane da assistenza riconosciuto": un cane specificamente addestrato per aumentare l'indipendenza e l'autodeterminazione delle persone con disabilità, ufficialmente riconosciuto in conformità delle norme nazionali applicabili, se tali norme esistono.";

1) l'articolo 16 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. In caso di cancellazione o ritardo alla partenza di un servizio passeggeri o di una crociera, il vettore o, se opportuno, l'operatore del terminale informa i passeggeri in partenza dai terminali portuali o, se possibile, i passeggeri in partenza dai porti, quanto prima e comunque non oltre trenta minuti dopo l'orario di partenza previsto, della situazione e dei diritti loro spettanti a norma del presente regolamento, così come dell'orario di partenza e dell'orario di arrivo previsti non appena tali informazioni sono disponibili.";

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fornite per via elettronica a tutti i passeggeri, entro il termine di cui al paragrafo 1, sempre che il passeggero abbia prestato il proprio consenso e abbia fornito, al momento dell'acquisto del biglietto, le informazioni di contatto necessarie al vettore o, se del caso, all'operatore del terminale.";

2) è inserito il seguente articolo 19 bis:

"Articolo 19 bis

Presentazione di richieste di rimborso e di compensazione economica

0. I vettori informano chiaramente i passeggeri in merito alla procedura di richiesta di rimborso o di compensazione economica a norma, rispettivamente, dell'articolo 18 e dell'articolo 19 del presente regolamento.

0 bis. I passeggeri hanno il diritto di presentare le loro richieste di compensazione economica o di rimborso utilizzando il modulo comune di cui al paragrafo 1, il modulo fornito dal vettore a norma del paragrafo 3 o con altri mezzi. I vettori non respingono una richiesta per il motivo che il passeggero non ha utilizzato il modulo comune di cui al paragrafo 1 o il modulo fornito dal vettore a norma del paragrafo 3, o ha inviato il modulo con mezzi diversi dai mezzi elettronici di cui al paragrafo 3.

I passeggeri hanno il diritto di presentare la loro richiesta almeno nella lingua della prenotazione.

Se una richiesta non è sufficientemente precisa, i vettori chiedono al passeggero di chiarirla e completarla.

1. La Commissione adotta un atto di esecuzione che istituisce un modulo comune per le richieste di rimborso e di compensazione economica a norma, rispettivamente, dell'articolo 18 e dell'articolo 19. Tale modulo comune è istituito in un formato accessibile alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 2, del presente regolamento. La Commissione mette a disposizione il modulo comune in tutte le lingue ufficiali dell'Unione sul proprio sito web.

2. [...]

3. Ove possibile, e senza indebito ritardo, i vettori istituiscono e trasmettono ai passeggeri un modulo per le richieste di rimborso e di compensazione economica a norma, rispettivamente, dell'articolo 18 e dell'articolo 19, o forniscono un link che consenta un accesso diretto a tale modulo o al modulo comune di cui al paragrafo 1.

I vettori forniscono informazioni dettagliate sul loro sito web, ad esempio un indirizzo di posta elettronica al quale possono essere inviate per via elettronica le richieste di compensazione economica e rimborso. Tale prescrizione non si applica qualora siano disponibili altri mezzi elettronici di comunicazione che consentono ai passeggeri di chiedere il rimborso o il risarcimento, quali il modulo di cui al primo comma del presente paragrafo disponibile su un sito web o applicazioni mobili, a condizione che tali mezzi offrano, in un formato accessibile, la scelta e le informazioni di cui al modulo comune a norma del paragrafo 1 e siano disponibili almeno nella lingua della prenotazione.

4 [...]

3) l'articolo 23 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. "Quando vendono biglietti per servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, i vettori, i venditori di biglietti, gli agenti di viaggio e gli operatori dei terminali garantiscono, nei rispettivi settori di competenza, che ai passeggeri siano fornite informazioni adeguate e comprensibili in merito ai loro diritti a norma del presente regolamento. I vettori, gli operatori dei terminali e, se del caso, le autorità portuali garantiscono altresì, nei rispettivi settori di competenza, che le informazioni sui diritti dei passeggeri previste dal presente regolamento siano a disposizione del pubblico a bordo delle navi, nei porti, se possibile, e nei terminali portuali. Le informazioni sono fornite per quanto possibile in formati accessibili e nelle stesse lingue in cui sono di solito messe a disposizione di tutti i passeggeri. Nel fornire tali informazioni particolare attenzione è prestata alle esigenze delle persone con disabilità o delle persone a mobilità ridotta."

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I vettori, gli operatori dei terminali e, se del caso, le autorità portuali informano adeguatamente i passeggeri a bordo delle navi, nei porti, se possibile, e nei terminali portuali delle loro informazioni di contatto e di quelle dell'organismo di applicazione designato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 25, paragrafo 1.";

4) è inserito il seguente articolo 23 bis:

"Articolo 23 bis

Mezzi di comunicazione con i passeggeri

Le informazioni di cui agli articoli 16, 22 e 23 sono fornite nel formato più appropriato, ove tecnicamente possibile per via elettronica.

Qualora le informazioni siano fornite mediante mezzi di comunicazione elettronici, i vettori, gli operatori dei terminali, le autorità portuali, gli agenti di viaggio e i venditori di biglietti provvedono affinché tutta la corrispondenza scritta, comprese la data e l'ora di tale corrispondenza, possa essere conservata per ulteriori riferimenti. L'onere della prova, per quanto riguarda se e quando abbiano fornito le informazioni necessarie ai passeggeri, incombe a vettori aerei, operatori dei terminali, autorità portuali, agenti di viaggio e venditori di biglietti. Tutti i mezzi di comunicazione consentono al passeggero di contattare rapidamente le suddette entità e di comunicare in modo efficiente.";

5) [...]

6) sono inseriti i seguenti articoli 25 ter e 25 quater:

Articolo 25 ter

Condivisione di informazioni con gli organismi nazionali preposti all'esecuzione

Gli organismi nazionali preposti all'esecuzione possono chiedere a vettori, operatori dei terminali e autorità portuali, se del caso, di fornire documenti e informazioni pertinenti ai fini dello svolgimento delle loro funzioni. Tali documenti e informazioni sono forniti entro un mese dal ricevimento della richiesta, salvo indicazione contraria.

Articolo 25 quater

Informazioni sulla risoluzione alternativa delle controversie da parte degli organismi nazionali preposti all'esecuzione

Ove necessario, l'organismo nazionale preposto all'esecuzione presso il quale il passeggero presenta un reclamo a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, oppure qualsiasi altro organismo designato a tal fine da uno Stato membro conformemente a tale disposizione, informa il reclamante in merito al suo diritto di rivolgersi agli organismi per la risoluzione alternativa delle controversie al fine di ottenere una riparazione individuale.

Tale obbligo può essere soddisfatto rinviando il passeggero allo strumento interattivo [elenco degli organismi ADR notificati] gestito dalla Commissione a norma dell'articolo [20] della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio* o, se del caso, ai punti di contatto ADR designati notificati alla Commissione a norma dell'articolo [24] di tale direttiva.

* Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/11/oj>).";

7) [...]

8) è inserito il seguente articolo 28 bis:

"Articolo 18 bis

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio*⁺. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio**.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

* Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo ai diritti dei passeggeri nel contesto di viaggi multimodali (GU L, [...], ELI: [...]).

** Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj>).

⁺ GU: inserire il numero di serie del regolamento di cui al documento 2023/0436 (COD) e il numero, la data e il riferimento GU nella corrispondente nota a piè di pagina.

Articolo 4
Modifiche del regolamento (UE) n. 181/2011

Il regolamento (UE) n. 181/2011 è così modificato:

0) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per quanto riguarda i servizi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ma qualora la distanza prevista del servizio sia inferiore a 250 km, si applicano l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 9, l'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, l'articolo 24, l'articolo 25, l'articolo 25 bis, nella misura in cui si riferiscono alle informazioni di cui agli articoli 24 e 25, agli articoli da 26 a 28 e agli articoli 28 ter e 28 quater.";

0 bis) all'articolo 3, è aggiunta la seguente definizione:

"r) "cane riconosciuto da assistenza": un cane specificamente addestrato per aumentare l'indipendenza e l'autodeterminazione delle persone con disabilità, ufficialmente riconosciuto in conformità delle norme nazionali applicabili, se tali norme esistono.";

1) è inserito il seguente articolo 19 bis:

"Articolo 19 bis

Presentazione di richieste di rimborso e di compensazione economica

0. I vettori informano chiaramente i passeggeri della procedura di richiesta di rimborso e risarcimento a norma dell'articolo 19.

0 bis. I passeggeri hanno il diritto di presentare le loro richieste di rimborso o di risarcimento utilizzando il modulo comune di cui al paragrafo 1, il modulo fornito dal vettore a norma del paragrafo 3 o con altri mezzi. I vettori non respingono una richiesta per il motivo che il passeggero non ha utilizzato il modulo comune di cui al paragrafo 1 o il modulo fornito dal vettore a norma del paragrafo 3, o ha inviato il modulo con mezzi diversi dai mezzi elettronici di cui al paragrafo 3.

I passeggeri hanno il diritto di presentare la loro richiesta almeno nella lingua della prenotazione.

Se una richiesta non è sufficientemente precisa, il vettore chiede al passeggero di chiarirla e completarla.

1. La Commissione adotta un atto di esecuzione che istituisce un modulo comune per le richieste di rimborso e di risarcimento a norma dell'articolo 19. Tale modulo comune è istituito in un formato accessibile alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 31 bis, paragrafo 2. La Commissione mette a disposizione il modulo comune in tutte le lingue ufficiali dell'Unione sul proprio sito web.
2. [...]
3. Ove possibile, e senza indebito ritardo, i vettori istituiscono e trasmettono ai passeggeri un modulo per le richieste di rimborso e di risarcimento a norma dell'articolo 19, o forniscono un link che consenta un accesso diretto a tale modulo o al modulo comune di cui al paragrafo 1.

I vettori forniscono informazioni dettagliate sul loro sito web, ad esempio un indirizzo di posta elettronica al quale possono essere inviate per via elettronica le richieste di rimborso e di risarcimento. Tale prescrizione non si applica qualora siano disponibili altri mezzi elettronici di comunicazione che consentono ai passeggeri di chiedere il rimborso o il risarcimento, quali il modulo di cui al primo comma del presente paragrafo disponibile su un sito web o applicazioni mobili, a condizione che tali mezzi offrano, in un formato accessibile, la scelta e le informazioni di cui al modulo comune a norma del paragrafo 1 e siano disponibili almeno nella lingua della prenotazione.

4. [...];

2) l'articolo 20 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. In caso di cancellazione o ritardo alla partenza di un servizio regolare, il vettore o, se opportuno, l'ente di gestione della stazione, informa quanto prima, e comunque non oltre 30 minuti dopo l'ora di partenza prevista, i passeggeri in partenza dalla stazione in merito alla situazione e ai diritti loro spettanti a norma del presente regolamento e comunica l'ora di partenza prevista non appena tale informazione è disponibile.";

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fornite anche per via elettronica a tutti i passeggeri, compresi quelli che sono in partenza dalle fermate d'autobus, entro il termine di cui al paragrafo 1, sempre che il passeggero abbia prestato il proprio consenso e abbia fornito, al momento dell'acquisto del biglietto, i dati necessari per essere contattato al vettore o, se del caso, all'ente di gestione della stazione.";

3) il titolo del capo V è sostituito dal seguente:

"Capo V

Disposizioni generali, qualità del servizio e reclami";

4) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"Articolo 24

Diritto all'informazione sul viaggio

I vettori e gli enti di gestione delle stazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, forniscono ai passeggeri informazioni adeguate per tutta la durata del viaggio in formati accessibili a tutti e nelle stesse lingue in cui le informazioni sono abitualmente fornite a tutti i passeggeri.";

5) all'articolo 25, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. All'atto della vendita di biglietti per servizi effettuati con autobus, i vettori e gli enti di gestione delle stazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono affinché i passeggeri ricevano:

- a) informazioni adeguate e comprensibili in merito ai loro diritti e obblighi a norma del presente regolamento;
- b) i dati necessari per contattare i vettori o, se del caso, gli enti di gestione delle stazioni;
- c) i dati necessari per contattare l'organismo o gli organismi responsabili dell'applicazione del presente regolamento designati dagli Stati membri a norma dell'articolo 28, paragrafo 1.

Le informazioni di cui al primo comma sono fornite anche per via elettronica, ove possibile, comprese le stazioni e, se del caso, su internet. Su richiesta di una persona con disabilità o a mobilità ridotta tali informazioni sono fornite, ove possibile, in formato accessibile.";

6) è inserito il seguente articolo 25 bis:

"Articolo 25 bis

Mezzi di comunicazione con i passeggeri

Le informazioni di cui agli articoli 20 e 24 e all'articolo 25, paragrafo 1, a seconda dei casi, sono fornite nel formato più appropriato, ove tecnicamente possibile per via elettronica.

Qualora le informazioni siano fornite mediante mezzi di comunicazione elettronici, i vettori, gli enti di gestione delle stazioni, i venditori di biglietti e gli agenti di viaggio provvedono affinché tutta la corrispondenza scritta, comprese la data e l'ora di tale corrispondenza, possa essere conservata per ulteriori riferimenti. L'onere della prova, per quanto riguarda se e quando abbiano fornito le informazioni necessarie ai passeggeri, incombe ai vettori, agli enti di gestione delle stazioni, ai venditori di biglietti e agli agenti di viaggio. Tutti i mezzi di comunicazione consentono al passeggero di contattare rapidamente le suddette entità e di comunicare in modo efficiente.";

7) [...]

8) sono inseriti i seguenti articoli 28 ter e 28 quater:

"Articolo 28 ter

Condivisione di informazioni con gli organismi nazionali responsabili dell'applicazione

Gli organismi nazionali responsabili dell'applicazione possono chiedere a vettori ed enti di gestione delle stazioni di fornire documenti e informazioni pertinenti ai fini dello svolgimento delle loro funzioni. Tali documenti e informazioni sono forniti entro un mese dal ricevimento della richiesta, salvo indicazione contraria.

Articolo 28 quater

Informazioni sulla risoluzione alternativa delle controversie da parte degli organismi nazionali responsabili dell'applicazione

Ove necessario, l'organismo nazionale responsabile dell'applicazione presso il quale il passeggero presenta un reclamo a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, oppure qualsiasi altro organismo designato a tal fine da uno Stato membro conformemente a tale disposizione, informa il reclamante in merito al suo diritto di rivolgersi agli organismi per la risoluzione alternativa delle controversie al fine di ottenere una riparazione individuale.

Tale obbligo può essere soddisfatto rinviando il passeggero allo strumento interattivo [elenco degli organismi ADR notificati] gestito dalla Commissione a norma dell'articolo [20] della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio* o, se del caso, ai punti di contatto ADR designati notificati alla Commissione a norma dell'articolo [24] di tale direttiva.

* Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/11/oj>).";

9) [...]

10) è inserito il seguente articolo 31 bis:

"Articolo 31 bis

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio*⁺. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio**.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011."

* Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo ai diritti dei passeggeri nel contesto di viaggi multimodali (GU L, [...], ELI: [...]).

** Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj>).

⁺ GU: inserire il numero di serie del regolamento di cui al documento 2023/0436 (COD) e il numero, la data e il riferimento GU nella corrispondente nota a piè di pagina.

Articolo 5
Modifiche del regolamento (UE) 2021/782

Il regolamento (UE) 2021/782 è così modificato:

0) all'articolo 3, è aggiunta la seguente definizione:

"23) "cane da assistenza riconosciuto": un cane specificamente addestrato per aumentare l'indipendenza e l'autodeterminazione delle persone con disabilità, ufficialmente riconosciuto in conformità delle norme nazionali applicabili, se tali norme esistono.";

0 bis) all'articolo 20, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) sistemazione in albergo o di altro tipo, e il trasporto tra la stazione ferroviaria e la sistemazione, qualora risulti necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare, ove e allorché sia fisicamente possibile; qualora tale soggiorno risulti necessario per le circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 10, l'impresa ferroviaria può limitare la durata dell'alloggio a un massimo di tre notti. Ove possibile, si tiene conto delle esigenze di accessibilità delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta e delle esigenze dei cani riconosciuti da assistenza;"

0 ter) all'articolo 20, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 4, l'impresa ferroviaria presta particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, così come a quelle dei loro accompagnatori e dei cani da assistenza riconosciuti.";

0 quater) all'articolo 23, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) è consentito loro di essere accompagnate da un cane da assistenza riconosciuto conformemente al pertinente diritto nazionale;"

0 quinquies) l'articolo 25 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Articolo 25

Risarcimento per attrezzature per la mobilità, dispositivi di assistenza e cani da assistenza riconosciuti";

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni provochino lo smarrimento o il danneggiamento di attrezzature per la mobilità, tra cui le sedie a rotelle e dispositivi di assistenza, oppure provochino lo smarrimento o la lesione di cani da assistenza riconosciuti utilizzati da persone con disabilità e da persone a mobilità ridotta, essi sono responsabili di tale smarrimento, danneggiamento, o lesione, e corrispondono un risarcimento senza indebito ritardo. Il risarcimento comprende:

a) il costo della sostituzione o della riparazione dell'attrezzatura per la mobilità o dei dispositivi di assistenza smarriti o danneggiati;

b) il costo della sostituzione o del trattamento della lesione del cane riconosciuto da assistenza smarrito o lesionato; e

c) i costi ragionevoli della sostituzione temporanea delle attrezzature per la mobilità, dei dispositivi di assistenza, o dei cani riconosciuti da assistenza qualora tale sostituzione non sia fornita dall'impresa ferroviaria o dal gestore della stazione conformemente al paragrafo 2.";

1) è inserito il seguente articolo 30 bis:

"Articolo 30 bis

Mezzi di comunicazione con i passeggeri

Qualora le informazioni a norma del presente regolamento siano fornite ai passeggeri mediante mezzi di comunicazione elettronici, le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni e i venditori di biglietti provvedono affinché tutta la corrispondenza scritta, comprese la data e l'ora di tale corrispondenza, possa essere conservata per ulteriori riferimenti. L'onere della prova, per quanto riguarda se e quando abbiano fornito le informazioni necessarie ai passeggeri, incombe alle imprese ferroviarie, ai gestori delle stazioni e ai venditori di biglietti. Tutti i mezzi di comunicazione consentono al passeggero di contattare rapidamente le suddette entità e di comunicare in modo efficiente.";

4) l'articolo 38 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio*⁺. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

* Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo ai diritti dei passeggeri nel contesto di viaggi multimodali (GU L, ..., ELI: ...).";

⁺ GU: inserire il numero di serie del regolamento di cui al documento 2023/0436 (COD) e il numero, la data e il riferimento GU nella corrispondente nota a piè di pagina.

b) al paragrafo 2, è aggiunto il seguente secondo comma:

"Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011."

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal ... [2 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente / La presidente

Per il Consiglio

Il presidente
